

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 maggio 1999, n. 0153/Pres. (Estratto).

Approvazione del Regolamento edilizio del Comune di Socchieve.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0153/Pres. di data 17 maggio 1999 è stato approvato il Regolamento edilizio del Comune di Socchieve.

Copia autenticata del decreto, assieme agli atti relativi, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 maggio 1999, n. 0157/Pres.

**Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT).
Sostituzione componente del Consiglio direttivo.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 067/Pres. del 25 febbraio 1999, con il quale è stato ricostituito, per la durata di tre anni, il Consiglio direttivo dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), chiamandovi a far parte, tra gli altri, il signor Giancarlo Laboranti, in rappresentanza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la nota del 9 marzo 1999 con la quale il signor Giancarlo Laboranti ha rassegnato le dimissioni da detto incarico;

RITENUTO di nominare in sua sostituzione il dott. Gianfranco Trebbi;

VISTO l'articolo V dell'Ordine dell'ex G.M.A. del 18 aprile 1953, n. 66, sostituito dall'articolo 6 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705;

VISTO l'articolo 20, 2° comma, del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1441 del 7 maggio 1999;

DECRETA

– Il dott. Gianfranco Trebbi è nominato componente del Consiglio direttivo dell'Ente per la Zona Industriale

di Trieste (EZIT), in rappresentanza della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in sostituzione del signor Giancarlo Laboranti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 17 maggio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
20 maggio 1999, n. 0160/Pres.

Legge regionale 15/1996, articolo 5. Ridelimitazione territoriale per l'applicazione delle norme per la tutela e la promozione della lingua friulana.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 recante «Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie», il cui articolo 5 dispone che le previsioni di cui la legge medesima si applichino solo nella parte del territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, anche sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali e che all'individuazione di tale territorio si provveda con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta stessa;

VISTO il D.P.G.R. n. 0412/Pres. del 13 novembre 1996 che, ai sensi della suddetta norma, ha individuato il territorio regionale in cui la lingua friulana risulta tradizionalmente e significativamente parlata;

RITENUTO a distanza di oltre due anni dall'entrata in vigore del suddetto decreto, di procedere ad una nuova ricognizione che tenga conto anche degli effetti in-dotti dall'azione svolta in attuazione della legge e dei risultati ottenuti con gli strumenti di intervento da essa predisposti, in termini di diffusione dell'uso della lingua friulana e di risveglio delle tradizioni proprie della cultura friulana in territori diversi da quelli originariamente individuati;

RILEVATO che i seguenti Comuni hanno fatto pervenire, successivamente all'emanazione del decreto medesimo, comunicazioni attestanti che la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata nei rispettivi territori:

1. Prepotto (Udine) in data 14 novembre 1996,
2. S. Giovanni al Natisone (Udine) in data 19 novembre 1996,
3. Aviano (Pordenone) in data 2 dicembre 1996,
4. Torreano (Udine) in data 3 dicembre 1996,

5. Castelnovo del Friuli (Pordenone) in data 7 gennaio 1997,

6. Zoppola (Pordenone) in data 30 gennaio 1997;

RITENUTO pertanto di provvedere, anche sulla base delle attestazioni presentate, alla integrazione dei Comuni in cui, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996, la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 1465 del 7 maggio 1999;

DECRETA

Il territorio regionale in cui è tradizionalmente e significativamente parlata la lingua friulana, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, è integrato dai seguenti Comuni:

- Prepotto (Provincia di Udine)
- S. Giovanni al Natisone (Provincia di Udine)
- Torreano (Provincia di Udine)
- Aviano (Provincia di Pordenone)
- Castelnovo del Friuli (Provincia di Pordenone)
- Zoppola (Provincia di Pordenone)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 20 maggio 1999

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 maggio 1999, n. 0161/Pres.

Dichiarazione dello stato di grave pericolosità degli incendi boschivi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTE la legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, articolo 7, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, e la legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, articolo 13, concernenti norme per la difesa dei boschi dagli incendi;

VISTO il proprio decreto n. 0136/Pres. di data 17 aprile 1998 di approvazione del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1998, Registro 1, foglio 213;

VISTA la carta della pericolosità degli incendi boschivi allegata in scala 1:250.000 al Piano regionale di difesa dei boschi dagli incendi;

CONSIDERATO che le eccezionali annate siccitose

degli anni 1989 e 1990, e in generale di tutto il decennio degli anni '80, hanno creato una situazione di diminuzione dell'altezza e della consistenza della falda freatica, tuttora in atto, predisponendo i terreni a rapida secchezza in caso di andamento estivo anche normale, e quindi favorendo in quel periodo il propagarsi degli incendi boschivi, e che ciò si è puntualmente verificato nell'estate degli anni successivi;

CONSTATATO che in base al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di grave pericolosità per periodi ulteriori, oltre a quelli già previsti al comma 1 dello stesso articolo 7;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario dichiarare, anche con riferimento alla stagione estiva dell'anno in corso, lo stato di grave pericolosità d'incendio secondo le previsioni contenute nel vigente Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi;

VISTA la proposta della Direzione regionale delle foreste e dei parchi, formulata con nota di data 11 maggio 1999, prot. n. F/10.2/5030;

DECRETA

- Per il periodo dal 20 luglio 1999 al 20 agosto 1999 è dichiarato lo stato di grave pericolosità degli incendi boschivi per tutto il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, ad eccezione delle zone escluse dal Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi.

- Per tale periodo e in tali zone, in applicazione del suddetto Piano, in aggiunta ai divieti già vigenti ai sensi del Piano stesso ed elencati al Capitolo III, articolo 1, la cui infrazione, compiuta nel periodo di grave pericolosità, è punita in base alle sanzioni previste dal I e II comma dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è vietato altresì:

- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- far brillare mine, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal competente Ispettorato ripartimentale delle foreste;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

- Le infrazioni ai divieti suddetti sono punite in base alle sanzioni previste dal III comma dell'articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 20 maggio 1999

ANTONIONE